

Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo)

Ufficio Associato di Protezione Civile


Castelfranco Piandiscò – Castiglion Fibocchi – Loro Ciuffenna – Terranuova Bracciolini



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

**per i territori dei Comuni del Centro Intercomunale di Protezione Civile PRATOMAGNO
(Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini)**

(Delibera del Giunta Unitaria n. 33 del 06/07/2017)



S O M M A R I O

Premessa

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI


- Art. 1. Oggetto, scopo e ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2. Organi preposti all'applicazione del Regolamento
- Art. 3. Disciplina della polizia rurale
- Art. 4. Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 5. Provvedimenti di Polizia Rurale
- Art. 6. Disposizioni di carattere generale

CAPO II DISCIPLINA DEI TERRITORI RURALI

- Art. 7. Utilizzo risorsa idrica dell'acquedotto
- Art. 8. Irrigazioni
- Art. 9. Pozzi per l'irrigazione
- Art. 10. Deflusso delle acque
- Art. 11. Manutenzione e ripulitura dei fossi
- Art. 12. Manutenzione di strade vicinali di uso pubblico
- Art. 13. Terreni circostanti le borgate
- Art. 14. Movimenti di terra
- Art. 15. Lavorazioni dei terreni
- Art. 16. Muretti a secco prospicienti pubblica viabilità
- Art. 17. Prevenzione incendi – divieti e prescrizioni
- Art. 18. Spegnimento degli incendi
- Art. 19. Trattamenti fitosanitari, uso fertilizzanti, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti, trasporto spandimento e stoccaggio
- Art. 20. Tutela degli alberi ed abbattimento di piante lungo le strade
- Art. 21. Distanze per nuovi impianti di alberi
- Art. 22. Siepi ed alberi prospicienti strade e corsi d'acqua
- Art. 23. Difesa contro le malattie delle piante ed obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante
- Art. 24. Smaltimento residui vegetali
- Art. 25. Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali
- Art. 26. Protezione della fauna selvatica
- Art. 27. Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
- Art. 28. Disposizioni in materia di custodia di animali
- Art. 29. Protezione dalla diffusione e propagazione delle zanzare
- Art. 30. Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo
- Art. 31. Accumuli temporanei di materiali organici
- Art. 32. Divieto ai mezzi fuoristrada
- Art. 33. Campeggio
- Art. 34. Prodotti del suolo, prodotti del sottobosco, anfibi e molluschi
- Art. 35. Utilizzo diserbanti

CAPO III SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 36. Sanzioni pecuniarie e accessorie
- Art. 37. Sequestro e custodia di cose
- Art. 38. Violazioni in materia di polizia rurale disciplinate con Ordinanza Sindacale
- Art. 39. Proventi
- Art. 40. Entrata in vigore



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Premessa

Il Regolamento di Polizia Rurale si propone di assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola e della gestione della proprietà privata nonché nel miglioramento e valorizzazione e tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale della campagna, delle frazioni e dei borghi montani.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, scopo ed ambito di applicazione del regolamento

Con il presente Regolamento di Polizia Rurale sono disciplinate le minime attività agroforestali inerenti la tutela del territorio, le lavorazioni dei terreni adiacenti le strade, la manutenzione dei fossi e delle strade vicinali e poderali, il tutto volto alla tutela della sicurezza viaria, della risorsa acqua, delle opere pubbliche e della civile convivenza, nel rispetto della normativa vigente e del principio di concorrenza al mantenimento del bene comune.

Il presente Regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale dei comuni del Centro Intercomunale di Protezione Civile PRATOMAGNO e cioè: Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini.

Art. 2 – Organi preposti all'applicazione del Regolamento

La vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento spetta alla Polizia Municipale, ai dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale ed a tutti gli altri organi di Polizia Giudiziaria, nonché ai soggetti incaricati formalmente della vigilanza ai sensi della normativa vigente. La Polizia Municipale procederà alla verbalizzazione delle violazioni anche su segnalazione qualificata da parte del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 3 – Disciplina della polizia rurale

L'attività di Polizia Rurale è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n°267/2000 e ss.mm. ed ii.

Il Regolamento tutela l'ambito rurale del territorio comunale e ne disciplina i comportamenti e le attività riferibili all'ambito rurale stesso, al fine di salvaguardarne la convivenza civile, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 4 – Ambito di applicazione del regolamento

1. Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio di cui art. 1 ed a tutta la viabilità pubblica dei territori stessi.

2. Sono considerate rurali le aree destinate ad usi agricoli dalla vigente regolamentazione urbanistica dell'Ente.


Art. 5 – Provvedimenti di Polizia Rurale

I provvedimenti in materia di Polizia Rurale, in applicazione delle norme del TUEL, sono adottati dal Sindaco, quando contingibili ed urgenti, ovvero dal dirigente o responsabile del servizio competente.

I provvedimenti in questione tendono all'eliminazione delle cause da cui è derivato l'accertamento delle violazioni, imponendo il ripristino dello stato dei luoghi e l'adozione di tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

Art. 6 – Disposizioni di carattere generale

I provvedimenti, il cui rilascio è previsto in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso notificati per iscritto al soggetto titolare del diritto e/o responsabile in solido.



I provvedimenti eventuali saranno rilasciati con riserva di sospendere o revocare il titolo stesso, qualora ne sussistano ragioni derivanti dalla tutela del pubblico interesse o dall'accertamento di abusi in atto.

CAPO II – DISCIPLINA DEI TERRITORI RURALI

Art. 7 – Utilizzo risorsa idrica dell'acquedotto

L'Autorità Comunale può, in maniera permanente o nei periodi di carenza o emergenza idrica, limitare e regolamentare, con propria ordinanza, l'utilizzo delle acque provenienti dall'acquedotto pubblico nel territorio comunale.

Con lo stesso atto potrà esser fatto divieto di lavare veicoli, annaffiare orti e giardini, riempire piscine e in ogni caso utilizzare acqua per usi diversi da quello strettamente domestico o igienico sanitario.

Art. 8 – Irrigazione

I proprietari di terreni possono usare per quelle colture che riterranno opportuno, impianti di irrigazione. Nel caso di irrigazione devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non arrecare danno agli utenti della pubblica viabilità, ovvero non far tracimare l'acqua sulla pubblica viabilità stessa o arrecare danni a greppi e scarpate.

Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, è vietato prelevare, mediante appositi impianti, l'acqua per scopo irriguo dalle fontane pubbliche e comunque da acquedotti pubblici, oltre che da corsi d'acqua (senza previa acquisizione di nulla osta dall'autorità competente).

Per la realizzazione di piccoli invasi, oltre al necessario titolo abilitativo edilizio, è necessario attenersi alla normativa vigente nella materia specifica.

Tutte le vasche per l'irrigazione, pozzi, laghetti e specchi d'acqua, naturali o artificiali, in genere devono essere messi in sicurezza ed adeguatamente segnalati.

Art. 9 – Pozzi per l'irrigazione

I pozzi e le cisterne devono essere autorizzati secondo quanto prevede la normativa vigente ed avere le sponde munite di parapetto con sportello ermeticamente chiuso e adeguatamente segnalato. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la massima sicurezza, dovranno essere disposte ulteriori misure idonee.

La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata da normativa specifica. Le perforazioni debbono essere eseguite in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse.

Art. 10 – Deflusso delle acque

Salvo i casi nei quali l'attività è autorizzata, è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, benché instabili e temporanee, alterino il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.


E' proibito in ogni caso danneggiare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture di acqua pubblica.

E' vietato, altresì, attaccare alle stesse fonti, naspi, tubi in gomma o sistemi similari, così come da idranti pubblici.

In caso di depurazioni in area agricola, si deve, comunque, garantire il deflusso delle acque, evitando ogni ristagno.

Art. 11 – Manutenzione e ripulitura dei fossi.

I cigli e i fossi di scolo, situati lungo le strade pubbliche o di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti privati, possessori o detentori dei medesimi, in solido con i proprietari, essere mantenuti almeno una volta all'anno e, se necessario per il loro mantenimento, anche più volte durante lo stesso anno o all'occorrenza, in particolar modo in caso di allerta meteo e previsione di criticità.



Lo stesso obbligo incombe per i fossi, situati lungo terreni, la cui omessa ricavatura potrebbe determinare inconvenienti nella regimazione delle acque con effetti sulle fosse di cui al comma precedente.

I fossi di scolo non adeguati a contenere tutta l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

In ogni fase di manutenzione, chiunque esegua i lavori deve assicurarsi che i residui e i materiali di risulta non ostruiscano i fossi stessi, nonché i condotti di attraversamento e le eventuali porzioni tombate.

I fossi presenti nelle proprietà private collinari, per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Gli stessi fossi devono essere adeguatamente mantenuti. In presenza di proprietà agricole limitrofe a corsi d'acqua iscritti nel reticolo idrografico regionale (DCRT n. 101 del 21/12/2016) sarà cura dei proprietari la realizzazione di fossi paralleli all'asta fluviale e l'imposizione di una porzione di terreno senza lavorazione inerbita, su cui dovrà essere tagliata la vegetazione, di dimensione non minore di ml 2,0.

L'Autorità Comunale competente può, al fine del corretto assetto del deflusso delle acque, ordinare ai privati l'ampliamento della sezione delle fosse campestri di scolo. Ciò potrà avvenire anche a seguito della realizzazione di nuove urbanizzazioni qualora si ravvisi un aggravio delle condizioni di scolo della zona; in questo caso i lavori saranno a carico dei realizzatori delle nuove urbanizzazioni.

Art. 12 Manutenzione di strade vicinali ed accessi alla pubblica viabilità

1. Le strade vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche.

2. I frontisti sono obbligati ad aprire, almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente puliti. Dopo ogni evento atmosferico quale pioggia, grandine o neve è fatto obbligo al frontista di assicurarsi dello stato manutentivo della strada al fine di evitare che detriti della stessa possano aver invaso la viabilità pubblica con conseguente rischio di incidenti.


3. Lungo le strade pubbliche è fatto divieto di ostruire le fossette laterali o installare ponticelli e tombature, per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne preventivamente ottenuto l'autorizzazione dall'Autorità competente. Qualora venga concessa l'autorizzazione all'accesso sulla pubblica viabilità, resta a carico del conduttore del fondo la corretta manutenzione dell'opera, come indicato nell'autorizzazione.

4. I conduttori di fondi privati che hanno strade di accesso su strade pubbliche, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata sul sedime pubblico, al fine di non creare danni e/o situazioni di pericolo. Così come per le strade a fondo inghiaiato e/o sterrato, dovranno garantire che detto materiale sciolto non invada la pubblica viabilità. A tal proposito dovranno obbligatoriamente sistemare e adeguatamente pavimentare, oltre che installare idonee griglie di raccolta acqua, l'ultimo tratto di strada.

Art. 13 – Terreni circostanti le borgate

1. È fatto obbligo a tutti i possessori o conduttori, in solido con i proprietari di terreni e di giardini incolti o in stato di abbandono, di procedere entro il 15 Giugno di ogni anno alla pulitura ed al mantenimento dei suddetti, mediante falciatura o aratura o fresatura o comunque mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Prima della scadenza, l'Autorità Comunale può ordinare, se necessario, la manutenzione e pulizia.

2. Ai fini sanzionatori si considera unico il terreno rappresentato catastalmente anche da più particelle confinanti o, al massimo, divise da una strada pubblica o di uso pubblico.



3. Nel caso in cui il terreno sia in comproprietà sono ritenuti responsabili della mancata ripulitura tutti i comproprietari a titolo di concorso nell'illecito e, pertanto, tutti gli stessi comproprietari saranno assoggettati a sanzione pecuniaria.

Art. 14 – Movimenti di terra

1. Tutti gli interventi sul territorio che comportano notevoli movimenti di terra ed una conseguente alterazione dell'andamento altimetrico del terreno, quali sbancamenti e/o riporti, sono soggetti alle vigenti norme in materia ambientale e di vincolo idrogeologico.

2. Possono essere eseguiti, invece, quei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo (piantumazioni, nuove colture, regolazioni dello stato superficiale del terreno) purché non alterino i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche.

3. I proprietari dei terreni superiori alla strada dovranno impedire la caduta o tracimatura sulla strada stessa di terra o altro materiale. In caso di caduta i materiali dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei proprietari, provvedendo, se necessario, alla riprofilatura degli argini stradali.

4. La realizzazione di nuovi percorsi carrabili, anche se destinati ai soli veicoli agricoli, è soggetta al prescritto titolo previsto dalla normativa urbanistica vigente, per l'ottenimento della quale dovranno essere presentati i relativi progetti di sistemazione del suolo, per la piantumazione e per tutte le opere necessarie a inserire l'intervento nel paesaggio, senza alterarne le caratteristiche e limitando al massimo scavi e riporti.

Art. 15 – Lavorazioni dei terreni

1. Le lavorazioni dei terreni quali arature, scarificature e rippature devono essere eseguite in modo da evitare l'alterazione e/o la modifica dell'assetto orografico dei terreni, garantendo la corretta regimazione idraulica degli stessi. Le arature e le lavorazioni dei terreni devono mantenere un corretto assetto idraulico, garantendo l'adeguato dimensionamento delle fosse di scolo per il deflusso delle acque meteoriche o provenienti da altri fondi ed in modo da evitare l'impaludamento dei terreni.

2. Le arature su terreni inclinati devono essere eseguite nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente.

3. Durante la esecuzione di arature ed altre sistemazioni dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto non lavorata non inferiore a metri 2,0 dalle fosse di scolo, delle acque e/o canali d'acqua nonché dalle strade e dalle aree boschive.

4. Eventuali deroghe alle disposizioni sopra contenute dovranno essere specificatamente autorizzate dall'Autorità Comunale, in ottemperanza alle relative e vigenti normative urbanistiche.

Art. 16 – Muretti a secco prospicienti pubblica viabilità

I muretti a secco limitrofi alle pubbliche viabilità, patrimonio che costituisce elemento basilare e caratterizzante del paesaggio locale e sistemazione ambientale che tende alla conservazione dell'assetto idrogeologico del territorio, in caso di crollo o maloramento devono essere prontamente messi in sicurezza avendo l'accortezza di sostenere le porzioni instabili ed allontanare dal resede stradale gli elementi lapidei caduti, custodendoli in area protetta in attesa di un sollecito ripristino del manufatto.


Tali operazioni dovranno essere eseguite dal proprietario del terreno sorretto dai medesimi, che avrà cura di avvisare tempestivamente l'Autorità Comunale.

Art. 17 – Prevenzione incendi – divieti e prescrizioni

Per quanto riguarda la tutela e salvaguardia del patrimonio boschivo dagli incendi, si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale vigente.

In ogni caso è fatto divieto assoluto l'accensione di fuochi in caso di vento o nei periodi siccitosi ad alto rischio.

Art. 18 – Spegnimento degli incendi



In ragione dell'interesse pubblico prevalente, nessuno può impedire agli organi competenti l'uso dell'acqua, al fine di spegnere incendi, contenuta nelle proprie vasche d'acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell'acqua. Nessuno può impedire agli stessi organi l'accesso o l'esercizio dell'attività tramite l'attrezzatura necessaria per interrompere o fermare l'azione del fuoco.

Art. 19 – Trattamenti fitosanitari, uso fertilizzanti, trasporto, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti

In materia di trattamenti fitosanitari, uso di fertilizzanti, nonché di trasporto, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti delle suddette sostanze, si applicano le norme vigenti in materia.

Nel caso di esigenze specifiche, l'Autorità Comunale potrà adottare in via temporanea o permanente, con Ordinanza Sindacale, eventuali norme integrative della normativa vigente sentito il parere degli organi competenti.

Art. 20 – Tutela degli alberi ed abbattimento di piante lungo le strade

Per gli alberi di alto fusto, in particolare quelli costituenti filari o di peculiarità paesaggistica, che sono oggetto di tutela, non si può procedere ad alcuna modifica del loro stato senza il prescritto titolo abilitativo rilasciato dall'Ente competente.

E' vietato procedere al taglio, in assenza di autorizzazione della competente Autorità Comunale, delle essenze arboree aventi caratteristiche preminenti tali da essere classificate "monumentali".

Quando si deve abbattere piante, alberi o rami situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere cadendo, al di là del fosso laterale della strada. Il lavoro deve essere effettuato nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada, avvalendosi eventualmente di movieri. Occorre comunicare l'esecuzione dei lavori all'Ufficio competente chiedendo, se necessario, un'ordinanza di modifica temporanea della circolazione stradale.

Art. 21 – Distanze per nuovi impianti di alberi

Per la piantagione di alberi dovranno osservarsi le seguenti norme:

per piantamenti a filare unico o pioppeti, da porsi lungo le strade, gli argini dei fiumi e torrenti, delle ripe dei canali, deve osservarsi una distanza di metri 5 (cinque), dal confine della strada, fiumi o torrenti, canali e rogge, salvo l'obbligo di osservare maggiori distanze del piantamento, che fossero imposte da leggi e regolamenti emanati dalle Autorità competenti.

Tali disposizioni non hanno efficacia retroattiva.

Art. 22 – Siepi ed alberi prospicienti strade e corsi d'acqua


1. Fatto salvo quanto già previsto dalla Legge Forestale Regionale n.39/2000, il relativo regolamento di attuazione e le ss. mm. ed ii., oltre alle disposizioni del Codice della Strada, i proprietari dei fondi prospicienti le strade pubbliche ed i corsi d'acqua, sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche ed i corsi d'acqua stessi.

2. Sono altresì obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito e della visibilità almeno una volta all'anno e comunque all'occorrenza.

E' fatto obbligo al frontista di verificare l'assenza di pericoli insistenti sulle proprie piante e provvederne alla immediata rimozione attraverso abbattimento o potatura. Questo deve avvenire sempre a seguito di eventi di pioggia, vento, grandine o neve di notevole intensità, al fine di verificare che questi eventi non abbiano alterato la sicurezza delle piante, rispetto alla viabilità pubblica ed ai corsi d'acqua. L'Autorità Comunale, in caso di pericolo o di inadempienza, può ordinare al frontista l'immediato intervento.

Art. 23 – Difesa contro le malattie delle piante ed obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa in materia di lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*) e altri parassiti delle piante in caso di comparsa di crittogame



parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, su parere delle Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

2. E' fatto obbligo, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, di denunciare alle autorità competenti la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

Art. 24 – Smaltimento residui vegetali

I residui vegetali e le ramaglie devono essere adeguatamente smaltiti secondo le vigenti normative in materia, con particolare attenzione ad evitare grossi accumuli soprattutto in prossimità di viabilità e corsi d'acqua.

E' altresì possibile eseguirne l'abbruciamento esclusivamente in piccoli cumuli ed in prossimità del luogo di produzione, rispettando comunque le prescrizioni di cui al precedente articolo 16 sulle norme di prevenzione incendi.

Art. 25 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali ed a segnalare ogni caso sospetto.

Art. 26 – Protezione della fauna selvatica

1. E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante.

2. Al fine di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi, è vietato distruggere le nidiate degli uccelli stessi.

3. E' fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio, Rondone e Pipistrelli. Chiunque deve salvaguardare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo, ove possibile, alla loro tutela e protezione. E' ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di fabbricati esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 Febbraio di ogni anno.

Art. 27 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque rinvenga, nei propri fondi, animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, all'Ufficio Comunale competente. La proprietà può divenire del ritrovatore, se il proprietario è sconosciuto, ai sensi degli art. 923 e seguenti del codice civile. Il ritrovatore può esser nominato custode dagli organi accertatori anche per il periodo necessario per acquistare la proprietà.


Art. 28 – Disposizioni in materia di custodia di animali

1. Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

2. I cani, quando si trovano in luogo pubblico o di uso pubblico, devono essere tenuti in ottemperanza alle vigenti normative e regolamentari in materia.

3. Possono esser tenuti senza guinzaglio e museruola unicamente i cani da pastore ed i cani da caccia quando vengono utilizzati per tali mansioni. Anche in tali casi i proprietari o i detentori devono essere in grado di controllare gli animali ed impedire che rechino danno o pericolo a terzi.

Art. 29 – Protezione dalla diffusione e propagazione delle zanzare



I proprietari dei terreni e delle aree soggette a ristagno d'acqua ed altre condizioni costituenti potenziali focolai di riproduzione di zanzare, sono tenuti a proteggere dalla proliferazione delle larve mediante la eliminazione dei ristagni e comunque trattare con prodotti larvicidi i pozzetti, i grigliati e laddove è presente acqua non eliminabile.

Art. 30 – Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.
2. Durante la percorrenza delle strade, il bestiame deve essere guidato e custodito nel rispetto delle previsioni normative ed in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi confinanti o alle strade, molestia ai passanti o intralcio al traffico.
3. Durante il trasferimento di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal C.d.S. e dalla normativa vigente.
4. In ogni caso, il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.
5. Nel caso di presenza di abbeveratoi questi devono essere tenuti ad una distanza dalle abitazioni di almeno 150 metri.

Art. 31 – Accumuli temporanei di materiali organici

Gli accumuli di materiale organico devono essere realizzati all'aperto e in area rurale, devono avere carattere temporaneo ai fini della concimazione, devono essere tenuti bene ammassati, evitando con cura spargimenti, e ben pressati, così da ridurre al minimo le esalazioni; non devono altresì creare pericolo di infiltrazioni inquinanti nel sottosuolo e devono avvenire, comunque, nel rispetto delle norme vigenti.

Nell'accumulo temporaneo di materiale organico deve essere mantenuta la distanza maggiore di 50 metri rispetto ad abitazioni, strade e confini di proprietà, corsi d'acqua, sorgenti, pozzi d'acqua e a condutture di acqua potabile.

Art. 32 – Divieto ai mezzi fuoristrada

E' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada tranne che nelle aree a ciò destinate dal Comune. Si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento, salvo risulti applicabile la L.R. n.48 del 27 Giugno 1994 o altre leggi vigenti in materia.


I sentieri e le mulattiere, nonché le strade forestali, come definite dal Codice della Strada, sono considerate percorsi fuori strada.

Il divieto non si applica ai veicoli in servizio di soccorso, emergenza e pronto soccorso o impiegati per servizi di vigilanza forestale ed antincendio, di pubblica sicurezza, di Polizia Giudiziaria ovvero di protezione civile.

Lo stesso divieto non si applica ai mezzi agricoli utilizzati per la lavorazione dei fondi ed ai veicoli dei proprietari utilizzati per recarsi sui propri fondi.

Art. 33 – Campeggio

1. Il Comune può determinare, nel proprio strumento urbanistico, appositi luoghi che possono essere attrezzati per l'esercizio del campeggio.
2. Ai sensi della normativa vigente, nelle aree rurali del territorio comunale è consentito, previo consenso del proprietario, l'insediamento occasionale di tende e caravan per esclusive finalità turistiche, alle seguenti condizioni:
 - a. non deve superare la durata di giorni 3;
 - b. non deve impedire o limitare l'esercizio del pascolo e delle altre attività agricole;
 - c. non deve comportare modifiche al territorio;



- d. non deve essere causa diretta o indiretta di inquinamento;
3. Nei casi previsti dal precedente comma, è fatto obbligo al campeggiatore:
 - a. di lasciare la località occupata e le vicinanze, sgombrare da ogni genere di rifiuti;
 - b. di risistemare il terreno smosso durante il campeggio;
 - c. di lasciare libera, nel minor tempo possibile, la zona occupata su richiesta delle Autorità.
4. Il campeggiatore è inoltre tenuto all'osservanza di tutte le norme dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti.
5. Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi e nella normativa vigente in materia, il campeggio è vietato.

Art. 34 – Prodotti del suolo, prodotti del sottobosco, anfibi e molluschi

Per quanto riguarda i prodotti del suolo, i prodotti del sottobosco, gli anfibi e i molluschi si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale vigente.


Art. 35 – Utilizzo diserbanti

1. Non è consentito effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari ed in particolare i diserbanti:
 - a. ad una distanza non inferiore a m.10 dai confini di proprietà e a m.40 dalle abitazioni circostanti;
 - b. ad una distanza inferiore a m.20 dalle strade statali, regionali, provinciali b. comunali ed assimilate ai sensi del codice della strada.
 - c. ad una distanza inferiore a m.20 dall'orlo delle sponde dei corsi d'acqua significativi di cui all'allegato I parte III del D.Lgs 152/2006, ovvero così d'acqua che hanno la portata idrica per almeno otto mesi all'anno.
 - d. ad una distanza inferiore a m.20 da fonti di captazione private (pozzi o sorgenti) se ad uso agricolo o m.40 se ad uso potabile.
2. E' fatto obbligo avvisare preventivamente i residenti affinché abbiano il tempo necessario per adottare le precauzioni del caso (provvedere ad esempio ad allontanare gli animali domestici, chiudere le finestre, coprire gli ortaggi in produzione ecc).
3. L'area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell'operatore con cartelli di pericolo o di divieto di accesso, sia durante il trattamento che per tutto l'intervallo di rientro stabilito in almeno 48 ore, salvo diversa e più restrittiva indicazione precisata sull'etichetta. I cartelli devono essere di colore giallo ed in numero tale da essere visibili l'uno dall'altro. Qualora l'area da trattare fosse attraversata da strade o sentieri anche privati, devono essere posti cartelli all'inizio ed alla fine degli stessi.
4. I trattamenti devono essere effettuati in condizioni metereologici che favorevoli ovvero in assenza di venti, in modo da evitare dispersioni aerea verso abitazioni e verso culture non soggette allo stesso trattamento.
5. E' fatto obbligo, per tutti gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, di indossare indumenti di protezione durante le fasi di distribuzione dei prodotti fitosanitari.

CAPO III – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Sanzioni pecuniarie e accessorie

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
2. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689, la Giunta Comunale, con separato atto, potrà determinare, entro i suddetti limiti edittali, l'importo del pagamento in misura ridotta per le singole violazioni.
3. Ai fini sanzionatori si considera unico il terreno riconducibile alla medesima proprietà rappresentato catastalmente anche da più particelle confinanti o, al massimo, divise da una strada pubblica o di uso pubblico.
4. Nel caso in cui un terreno sia in comproprietà sono ritenuti responsabili, solidalmente, delle eventuali violazioni tutti i comproprietari.



5. L'organo accertatore è tenuto a trasmettere con urgenza copia del verbale all'ufficio comunale competente che previa istruttoria potrà valutare la necessità di emettere apposita ordinanza tesa alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi o ad imporre l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni impartite dalla stessa Autorità, nonché disporre, quando ricorrano gli estremi dell'urgenza, l'eventuale esecuzione d'ufficio a spese dei trasgressori o obbligati in solido. L'ordinanza, in caso d'urgenza o quando i servizi competenti lo ritengono necessario, può essere emessa a prescindere dal rispetto dei termini di adempimento previsti nelle norme del presente regolamento.
6. La sanzione per l'inottemperanza all'ordinanza di rimessa in pristino o di adeguamento emessa ai sensi del presente regolamento è determinata secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
7. In caso di inottemperanza, il Sindaco può disporre, l'esecuzione dei lavori d'ufficio a spese dei soggetti inadempienti.
8. È fatta salva l'applicazione dell'art. 650 C.P. quando l'ordinanza di rimessa in pristino o di adeguamento è emessa come ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/00.

Art. 37 – Sequestro e custodia di cose

1. All'atto dell'accertamento dell'infrazione i funzionari e gli agenti potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia amministrativa dovranno essere osservate le norme della Legge 24/11/1981 n. 689, e del D.P.R. 22/07/82, n. 571 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro.
5. Le eventuali spese di custodia sostenute dalla pubblica amministrazione precedente restano a carico del trasgressore della violazione e dell'obbligato in solido con esso.

Art. 38 – Violazioni in materia di polizia rurale disciplinate con Ordinanza Sindacale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e nel caso in cui sia necessario intervenire in forma tempestiva rispetto ad esigenze sopravvenute, il Sindaco può disciplinare fattispecie non previste nei precedenti articoli e introdurre sanzioni amministrative in materia di polizia rurale con ordinanza sindacale nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge.

Art. 39 – Proventi

I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.

Art. 40 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento saranno soggette ad adeguamenti a seguito di eventuali ulteriori disposizioni legislative nazionali e/o regionali.